



**Città di Vibo Valentia**  
**(Provincia di Vibo Valentia)**

**Commissione Straordinaria di Liquidazione**

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

Prot. n. 0040439 del 27/08/2021

**RELAZIONE INFORMATIVA SULLA CHIUSURA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DEL DISSESTO FINANZIARIO**

La Commissione Straordinaria di liquidazione ha costantemente informato sulla propria attività, attraverso avvisi pubblicati nell'albo pretorio on line e nella Sezione "Dissesto" del sito istituzionale del Comune e, inizialmente, ha pubblicato anche sugli organi di stampa gli avvisi rivolti ai creditori perché potessero formulare istanza di ammissione al passivo; essa ha inoltre disposto la pubblicazione di tutti i suoi provvedimenti, oltre che nell'albo pretorio on line, nella Sezione "Dissesto" del sito istituzionale del Comune.

Con la presente relazione si informa sulle operazioni di chiusura della gestione straordinaria del dissesto finanziario.

Il 27/08/2021 infatti la Commissione Straordinaria di liquidazione ha approvato il rendiconto della propria gestione con delibera n. 63.

Tale rendiconto sarà oggetto di verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, e con ciò troverà compiuta definizione la gestione straordinaria del dissesto finanziario del Comune.

Si reputa opportuno rammentare che dal 2016, su proposta della Commissione Straordinaria di liquidazione, l'Amministrazione Comunale ha scelto che fosse adottata, per la gestione straordinaria del dissesto finanziario, la procedura semplificata di cui all'art. 258 TUEL, invece che la procedura ordinaria, impegnandosi a reperire e a mettere a disposizione della liquidazione le risorse finanziarie necessarie per estinguere la massa passiva.

Difatti, con delibera n. 125 del 10 agosto 2016, la Commissione Straordinaria di liquidazione, dopo avere riscontrato la bassissima percentuale di riscossioni (circa il 17,50%), ha proposto al Comune di adottare tale



procedura, che consente sia una semplificazione dell'iter, in quanto non si deve redigere il piano di rilevazione dei debiti, ma solo il loro piano di estinzione; sia la realizzazione di una notevole riduzione della massa passiva, in quanto si procede ad una definizione transattiva dei debiti, con un sensibile risparmio finanziario per l'Ente e, per i creditori, di ottenere immediata liquidità.

Con delibera di G.M. n. 230 del 07/09/2016, successivamente integrata con delibere n. 244 del 19/09/2016 e 258 del 04/10/2016 il Comune si è impegnato ad assicurare fondi per un fabbisogno stimato di euro 14.337.147,80; in virtù di tale adesione, ha potuto ricorrere alle anticipazioni di liquidità previste dall' art. 14 del D.L. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016, con ammortamento ventennale con tassi di interesse molto bassi.

Lo stesso ha provveduto a trasferire somme per euro 7.195.777,70 con mandato n. 2669 del 12/05/2017 e per euro 3.507.370,82 con mandato del 24/09/2019, e dunque complessivamente per euro 10.703.148,52, poi nulla più.

La Commissione Straordinaria di liquidazione ha realizzato direttamente entrate (da residui attivi/altre entrate/interessi attivi) per complessivi euro 9.454.702,85.

Ha inoltre richiesto al Ministero dell'Interno due contributi a fondo perduto finalizzati all'incremento della massa attiva della gestione straordinaria del dissesto finanziario; essi sono stati concessi per complessivi euro 1.670.301,42.

Nel corso della sua attività ha pertanto realizzato entrate liquide (da riscossioni dirette e da contributi ottenuti) per complessivi euro 11.125.004,27.

Nel contempo , in base ai dati ed agli elementi che ha potuto acquisire, ha monitorato gli Uffici sulle attività di accertamento e di riscossione coattiva della massa attiva di propria competenza, si è attivata per scongiurare prescrizioni dei crediti, consegnando all'Ente, come risulta dal piano di estinzione e dal rendiconto finale, una massa attiva dell'importo complessivo di euro 42.466.458,19, dalla quale, come verrà esposto in seguito, occorre detrarre le spese di gestione e la massa passiva ammissibile.

Con la liquidità effettivamente realizzata, a seguito dei trasferimenti del Comune, dei contributi a fondo perduto richiesti e ottenuti dalla Commissione Straordinaria di liquidazione, e delle entrate realizzate direttamente da quest'ultima sono state proposte transazioni offrendo il pagamento di una somma compresa tra il 40% e il 60% del debito ammesso, secondo i criteri fissati dalla delibera n. 141 dell'11/10/2016, con rinuncia dei creditori ad ogni altra pretesa e con liquidazione entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

Si è difatti potuto procedere alle proposte transattive per tranches, in base alle risorse liquide via via concretamente disponibili.

La Commissione Straordinaria di liquidazione, inoltre, non si è occupata solo delle transazioni, ma ha disposto il rimborso degli importi versati in eccesso dai contribuenti per tributi vari per complessivi euro 51.371,93 ed ha provveduto alle definizioni agevolate dei carichi del Comune affidati agli Agenti di Riscossione(c.d. rottamazioni delle cartelle: rottamazione I, II, III), ammontanti complessivamente a 1.964.353,09 euro di debiti e riferiti a 149 posizioni, con il pagamento della minore somma di euro 1.591.798,57.



Al termine delle suddette attività, con delibera n. 140 del 30/10/2020 è stata approvata la proposta del piano di estinzione dei debiti.

Il Ministero dell'Interno ha richiesto un supplemento istruttorio con nota prot. n. 171520 del 03/12/2020, a cui la Commissione Straordinaria di liquidazione ha ottemperato, giusta delibere nn. 13 del 03/02/2021 e 19 del 10/03/2021, di rettifica, apportando le necessarie modifiche al piano di estinzione proposto. Con Decreto del Ministero dell'Interno n. 84019 del 25/05/2021 il suddetto Piano di estinzione è stato approvato.

Le risultanze finali del piano di estinzione sono le seguenti:

Piano di estinzione approvato

Massa Attiva	42.466.458,19€
Massa Passiva	23.130.610,47€
Oneri della Liquidazione	656.531,94€
Differenza Positiva	18.679.315,78€

Sono stati rilevati debiti anche dopo l'approvazione del piano di estinzione e fino all'approvazione del rendiconto di cui alla delibera n. 63 del 27/08/2021.

Dalla data di insediamento (20/12/2013) alla data di approvazione del rendiconto (27/08/2021) difatti sono state rilevate 1564 posizioni debitorie, ed è stata valutata una massa passiva presunta ammontante complessivamente ad euro 56.099.011,76, rispetto alla quale, all'esito del suo esame, e della successiva attività svolta, con il rendiconto sono state approvate le seguenti risultanze:

Attività successiva al piano di estinzione e risultanze del rendiconto

PIANODI RIPARTO	P.E. APPROVATO		VARIAZIONI SUCCESSIVE		R.F. DEFINITIVO
	(+)	(-)	(+)	(-)	
Totale della massa attiva dell'Ente	(+)	42.466.458,19			42.466.458,19
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	(-)	656.531,94	63.001,52		719.533,46
Massa attiva residua	(=)	41.809.926,25			41.746.924,73
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	23.130.610,47	376.971,65	215.366,70	23.292.215,42
Differenza positiva	(=)	18.679.315,78			18.454.709,31

Al termine di questa lunga e complessa attività la Commissione Straordinaria di liquidazione trasferisce al Comune un saldo attivo di euro 18.454.709,31, con la raccomandazione all'Ente di adoperarsi per una accurata e tempestiva revisione dei residui attivi e passivi e di evitare eventuali prescrizioni dei suoi crediti.

Difatti la Commissione Straordinaria di liquidazione ha ripetutamente richiesto al Comune la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi senza ottenerla.

In ordine all'attività prima riportata in modo molto stringato occorre, per completezza, che siano chiariti alcuni aspetti di essa, che sono stati negli anni e sono tuttora oggetto di notizie inesatte divulgate dai media, a seguito di interviste e di articoli di stampa, per i quali non è stata mai effettuata alcuna verifica presso la Commissione Straordinaria di liquidazione.

Quest'ultima, nel rispetto del ruolo istituzionale rivestito, ha ritenuto di fornire gli opportuni chiarimenti solo a conclusione dei propri lavori.



In realtà già dalla breve relazione sulle attività svolte si desumono gran parte degli elementi chiarificatori.

Le notizie diffuse hanno riguardato principalmente:

-la eccessiva durata della gestione liquidatoria (quasi nove anni asseriti), collegando ad essa conseguenti maggiori compensi spettanti alla Commissione Straordinaria di liquidazione, con costi sopportati dalla comunità vibonese.

La gestione straordinaria dei dissesti finanziari degli Enti locali si sviluppa in fasi secondo una tempistica legata sia a termini, non perentori, che le disciplinano, sia alle specifiche situazioni che devono essere risolte.

Questa Commissione Straordinaria di liquidazione ha sempre operato relazionandosi con il Ministero dell'Interno, che mai ha rilevato profili di negligenza per le attività da essa svolte, e ha concesso motivate proroghe soprattutto per :

- **RISCONTRATE CRITICITA' OPERATIVO-GESTIONALI:** gli onerosi adempimenti della gestione liquidatoria sono stati assolti per la massima parte in costanza di un complesso e problematico rapporto con l'Ente, con inevitabile conseguente rallentamento, e in alcuni periodi di arresto, di tutte le operazioni, sia per le seguenti cause oggettive: dal 2014 al 2019 si sono succedute quattro Amministrazioni, tra cui una gestione commissariale, e sei Segretari Generali, vi sono stati numerosi cambiamenti all'interno delle compagini amministrative, vi sono state ripetute riorganizzazioni interne della struttura burocratica e variazioni nelle attribuzioni delle responsabilità dei Settori e dei servizi (mai comunicate alla gestione liquidatoria), e alcune unità a supporto della Commissione Straordinaria di liquidazione sono state spostate a nuovi servizi, con immancabili ripercussioni sulle istruttorie in corso e sulle mansioni affidate dalla liquidazione, sia perché, in sostanza, l'O.S.L. è stato avvertito come un corpo estraneo, del quale si è reputato di potere ignorare le direttive, con la motivazione che non fosse possibile distogliere neppure per un giorno alla settimana dai servizi necessari, dipendenti comunali che, tuttavia, contraddittoriamente, venivano in taluni casi autorizzati a prestare la propria attività presso altri Enti;
- **MUTATO QUADRO NORMATIVO E INCERTEZZA SULLE COMPETENZE DEGLI OO.SS.LL.:** a partire dall'art. 1 co 457 della legge 11/12/2016 n° 232 di stabilità 2017, che ha introdotto deroghe al previgente art. 255 co 10 TUEL, la stratificazione di norme in tema di competenza o meno dell'OSL per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ha comportato conseguenze sui dissesti già in atto per i quali erano iniziate le procedure della liquidazione, come quello del Comune di Vibo Valentia. La Commissione Straordinaria di liquidazione ha proprio formalizzato una richiesta di chiarimenti in proposito al Ministero dell'Interno con delibera n. 152 del 20/12/2016. È stato necessario attendere che venisse chiarita, a seguito di più interventi normativi, l'applicabilità o meno delle deroghe all'art. 255 co 10 TUEL previste dall'art. 1 co 457 della legge di stabilità 2017 a tali Enti. È occorsa la modifica dell'articolo in questione, intervenuta con l'art.36, comma 3 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, per avere la certezza che queste deroghe si applicano solo ai Comuni e alle Province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non era stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- **TEMPI LUNGHISSIMI OCCORSI PER IL TRASFERIMENTO – PARZIALE - DEI FONDI ALL'OSL DA PARTE DEL COMUNE, A SEGUITO DELLA SUA ADESIONE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA:** i pagamenti dei creditori sono condizionati al realizzo della massa attiva. I rallentamenti dell'attività sono stati determinati in modo preponderante dai tempi impiegati dal Comune per trasferire alla gestione



straordinaria del dissesto **PARTE** delle somme che si era impegnato a garantirle con la sua adesione, in data 07/09/2016, alla procedura semplificata ex art. 258 TUEL, con delibera di G.M. n. 230/2016: **oltre tre anni**. Infatti con tale delibera, successivamente integrata con delibere n. 244 del 19/09/2016 e 258 del 04/10/2016 il Comune si era impegnato ad assicurare, come è stato detto, fondi per un fabbisogno stimato di euro 14.337.147,80: di fatto ha provveduto a trasferire somme per euro 7.195.777,70 con mandato n. 2669 del 12/05/2017 e per euro 3.507.370,82 con mandato del 24/09/2019, poi nulla più. Il consistente minore trasferimento ha inoltre comportato la necessità di rivedere l'impostazione inizialmente seguita per determinare il fabbisogno occorrente per far fronte alla massa passiva stimata, e per facilitare il ritorno in bonis dell'Ente, una volta cessata la gestione liquidatoria: infatti erano stati ipotizzati, e contabilizzati, anche accantonamenti per passività potenziali derivanti dai numerosi contenziosi pendenti, nella misura del 60% delle somme richieste, pari ad euro 3.287.812,21. A seguito dei minori trasferimenti del Comune rispetto alle somme che si era impegnato a garantire alla gestione straordinaria del dissesto finanziario, tali accantonamenti, poiché non obbligatori e da concordarsi con l'Ente, sono stati ridotti ad euro 586.590,95 (Sezione 2.12 A piano di estinzione dei debiti), per casi specifici e motivati. **Senza questa ulteriore attività di reimpostazione del piano di estinzione dei debiti non sarebbe stato possibile chiudere la gestione liquidatoria;**

- **SOSPENSIONE ATTIVITA' PER PANDEMIA COVID 19:** per il periodo dal 03/04/2020 sino al 28/05/2020, a causa della pandemia da COVID-19, si è resa necessaria la sospensione dei lavori.

Entro il termine del 31/10/2020 fissato per l'ultima proroga dal Ministero dell'Interno, con nota DAIT-DCFL-Ufficio I Consulenza per il risanamento degli Enti Locali prot. n. 68442/2020, la Commissione Straordinaria di liquidazione ha infine approvato la proposta di piano di estinzione delle passività con delibera n. 140 del 30/10/2020 e si è così aperta la fase finale della gestione liquidatoria con la conseguente tempistica precedentemente illustrata: richiesta di supplemento istruttorio del Ministero dell'Interno (nota prot. n. 171520 del 03/12/2020), ottemperanza da parte della Commissione Straordinaria di liquidazione (delibere nn. 13 del 03/02/2021 e 19 del 10/03/2021, di rettifica), che ha licenziato il piano di estinzione, approvato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 84019 del 25/05/2021; approvazione del rendiconto della propria gestione con delibera n. 63 del 27/08/2021.

Come si comprende, in nessun modo un Organo Straordinario di liquidazione può liberamente e autonomamente decidere la durata della permanenza del suo incarico e deve anzi dare costantemente conto della sua attività al Ministero dell'Interno, relazionandosi contestualmente con l'Ente locale dissestato, com'è giusto che sia.

In caso di negligenza e di perdurante immotivato ritardo negli adempimenti di competenza, difatti, l'Organo Straordinario di liquidazione può essere rimosso dal Ministero dell'Interno, che dispone la sostituzione di tutti o parte dei componenti dello stesso.

Ai componenti dell'Organo Straordinario di liquidazione spetta un compenso fissato con decreto interministeriale il quale tiene conto della situazione demografica dell'Ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo un compenso minimo, e comunque entro un tetto massimo che non può in nessun caso essere superato.

Tale compenso è fisso e invariabile, non subisce alcun incremento in ragione della durata dell'incarico, è possibile percepirne un acconto, pari al 50% del compenso minimo fissato dal decreto interministeriale, ma il saldo potrà essere pagato solo al termine dell'attività, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.



Si comprende, allora, che proprio al contrario di quanto asserito nelle notizie divulgate, anche sotto tale aspetto sarebbe nell'interesse dell'OSL riuscire a terminare i propri lavori nel più breve tempo possibile.

Nel caso specifico i compensi spettanti sono stati fissati con decreto interministeriale 9 novembre 1995, la Commissione Straordinaria di liquidazione ha dovuto contenere i compensi entro il limite massimo, perché l'applicazione dei parametri avrebbe determinato somme maggiori, ha percepito un acconto nel 2016 e ha liquidato il saldo al termine dei lavori, in data 27/08/2021.

Per i lavori, durati dalla data di insediamento della Commissione Straordinaria di liquidazione -20/12/2013- all'approvazione del rendiconto di gestione – 27/08/2021 (sette anni e otto mesi), la Presidente percepirà un importo pari a un compenso mensile lordo di euro 1.054,28 e ciascuno degli altri due Commissari di euro lordi 702,85.

Sono ovviamente a carico del dissesto gli ulteriori oneri di legge ed i rimborsi delle spese, tutte documentate e contenute entro lo stretto necessario.

Nessun costo graverà sui cittadini e sulle cittadine vibonesi per le suddette spese e per le ulteriori resesi necessarie per la gestione del dissesto finanziario.

Ciò verrà meglio precisato nei chiarimenti riguardanti le entrate della gestione liquidatoria.

**Come si vede le notizie diffuse sul punto sono del tutto destituite di fondamento.**

-la esiguità delle percentuali di riscossioni delle entrate comunali dal 2013 al 2021, per un importo riscosso di complessivi euro 5.000.000,00, da parte della CSL, che ha pertanto operato grazie alle somme messe a disposizione dal Comune con l'indebitamento

E' da evidenziare in proposito che l'avvio delle attività è iniziato nel 2014. E' stato già precisato come proprio la bassissima percentuale di riscossione delle entrate (circa il 17,50%) ha indotto la Commissione Straordinaria di liquidazione a proporre al Comune l'adesione alla procedura semplificata e che l'Ente, proprio in virtù dell'adesione data, ha potuto richiedere ed ottenere l'anticipazione di liquidità ex art. 14 del D.L. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016, con ammortamento ventennale comprensivo di interessi bassissimi, introitata dall'OSL nelle due soluzioni di cui si è detto, rispettivamente di euro 7.195.777,70 e di euro 3.507.370,82, pari alla complessiva somma di euro 10.703.148,52, interamente utilizzata per l'estinzione della massa passiva, a fronte, però, di un fabbisogno stimato di euro 14.337.147,80.

A seguito di formale richiesta da parte dell'OSL, il Ministero dell'Interno ha concesso due contributi a fondo perduto pari a complessivi euro 1.670.301,42, finalizzati all'incremento della massa attiva della gestione straordinaria del dissesto finanziario; essi sono stati utilizzati per euro 719.533,46 a totale copertura di tutti i costi della gestione liquidatoria, che dunque in nessun modo sono stati sopportati dalla cittadinanza vibonese, e per la restante parte di euro 950.767,96 per l'estinzione della massa passiva.

La Commissione Straordinaria di liquidazione, inoltre, ha realizzato, come visto, entrate (da residui attivi/altre entrate/interessi attivi) per complessivi euro 9.454.702,85.

**Dunque: è inesatto che la Commissione Straordinaria di liquidazione ha riscosso direttamente solo euro 5.000.000,00 di entrate e che ha operato unicamente con le somme messe a disposizione del Comune con l'indebitamento.**



Con le liquidità disponibili (euro 21.828.152,79) essa ha pagato tutte le transazioni accettate dai creditori, ha provveduto agli accantonamenti dovuti per le proposte non accettate, ha provveduto a tre c.d. rottamazioni delle cartelle del Comune affidate ad Agenzia Entrate Riscossione e, sebbene non le siano state riversate dal Comune le maggiori somme incassate, ha disposto il rimborso ai contribuenti di importi da essi versati in eccesso per tributi vari riferiti ai periodi rientranti nella competenza della gestione straordinaria del dissesto finanziario, ha pagato i costi di gestione.

Contestualmente, a fronte dei minori trasferimenti da parte del Comune, ha dovuto ridimensionare enormemente le somme che aveva ipotizzato di accantonare per le passività potenziali legate ai giudizi pendenti (accantonamenti non obbligatori), e **solo in tal modo ha potuto chiudere la gestione liquidatoria.**

Cionondimeno, pur avendo concluso i lavori, dopo aver provveduto a riscossioni e pagamenti di crediti e debiti di cui ha acquisito dimostrazione, e avere svolto le attività necessarie a mantenere in vita le ragioni dei crediti del Comune non riscossi di cui ha avuto contezza, si insiste nel raccomandare ancora a quest'ultimo di effettuare una revisione attenta dei propri residui, sia attivi che passivi, per approfondire la reale consistenza degli stessi e per evitare eventuali prescrizioni.

-debiti per complessivi euro 18.774.243,29 (rif: piano di estinzione)che graveranno tutti sul Comune, appena cessata la gestione liquidatoria, perché non ammessi alla massa passiva per carenze istruttorie e che incidono negativamente sulla valutazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti.

In verità tale affermazione risulta essere stata fatta senza avere preliminarmente analizzato i dati che compongono la cifra totale, cosa che si va a fare in prosieguo.

Ogni OSL valuta i crediti vantati verso l'Ente locale in dissesto finanziario, alla luce della documentazione prodotta dagli interessati e acquisita presso il Comune, delle istruttorie e delle attestazioni degli Uffici comunali.

Qualora ve ne siano i presupposti di legge, ammette alla massa passiva i correlativi debiti dell'Ente locale medesimo o, in caso contrario, procede a motivate esclusioni.

In particolare, questa Commissione Straordinaria di liquidazione, ha fatto precedere le non ammissioni, totali o parziali, da comunicazioni ex art. 10 bis della L. 241/90, inviate ai soggetti interessati.

Per ciascuna di esse è stata adottata una delibera conclusiva del procedimento, anch'essa trasmessa ai soggetti interessati.

Le ragioni di ogni mancata ammissione alla massa passiva sono dunque state seriamente ponderate.

Per quanto riguarda le motivazioni delle non ammissioni decise da questa Commissione Straordinaria di liquidazione, esse sono state riportate, per ciascuna di esse, nell'allegato 4 al piano di estinzione dei debiti redatto dalla CSL ed approvato dal Ministero dell'Interno, dal quale risulta che:

non sono stati ammessi alla massa passiva debiti:

- per complessivi euro 1.425.039,51 perché posteriori al 31/12/2012, e dunque non rientranti nel periodo di competenza della gestione straordinaria del dissesto finanziario (numeri 5,6,8,13,23,24,103,126,129,135, 140, 154, 165, 167, 176, 181, 188, 198, 202, 213, 226, 233, 254, 290, 310, 343, 347, 350, 356, 358, 363 elenco);



- per complessivi euro 2.592.610,09 perché coperti da fondi vincolati, e dunque non rientranti nella competenza della gestione straordinaria del dissesto finanziario (numeri 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 83, 85, 91, 109, 110, 123, 136, 137, 138, 139, 142, 147, 150, 160, 168, 174,177,178,182,187,191 , 203, 204, 218, 219, 224, 228, 234, 242, 245, 246, 249, 251, 256, 262, 263, 276, 280, 281, 284, 285, 292, 293, 294, 295, 299, 305, 312, 315,332, 333, 337,351, 355, 357,359,365, 366 elenco).

In entrambi questi casi la loro mancata ricomprensione nella massa passiva del dissesto finanziario non incide sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune perché trattasi di somme già ricomprese (o che perlomeno dovrebbero essere già ricomprese) nella contabilità della gestione ordinaria dell'Ente: le prime (euro 1.425.039,51) ovviamente perché, essendo posteriori al 2012, non rientrano neanche nell'elenco dei residui non vincolati al 31/12/2012 riaccertati dal Comune trasferiti alla CSL ( sia pure solo come elencazione). Si aggiunge per completezza che rientrano tra i debiti esclusi ratione temporis anche quelli fuori bilancio successivi al 2012; le seconde (euro 2.592.610,09) perché i fondi vincolati non sono proprio mai stati trasferiti alla gestione straordinaria del dissesto finanziario e sono sempre rimasti nella completa ed esclusiva disponibilità dell'Ente, che li riporta nella sua contabilità, in quanto la CSL si è insediata il 20/12/2013 ed ha operato secondo l'art. 255 co 10 TUEL non ancora interessato dalle deroghe per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario, intervenute successivamente, che hanno modificato le competenze degli OO.SS.LL. in materia.

La mancata inclusione nella massa passiva dei suddetti debiti del Comune, per complessivi euro 4.017.649,60, ha pertanto **un impatto per così dire "neutro"** rispetto al Piano di riequilibrio pluriennale.

Hanno, viceversa, **un impatto addirittura positivo** per il Piano di riequilibrio pluriennale, pari a complessivi euro 948.389,05, le mancate ammissioni alla massa passiva per le motivazioni rientranti nelle seguenti tipologie:

- Debiti già pagati dal Comune (nn. 11, 20, 32, 43, 57, 58, 64, 75,93,94, 95, 113, 125, 127, 143, 152, 159, 170, 185, 190, 194, 196, 199, 205, 222, 224, 229, 232, 250, 257, 260, 266, 267, 296, 304, 307, 322, 338, 342, 353, 364, 367 elenco), ammontanti a complessivi euro 553.044,11;
- Crediti prescritti (nn. 30, 59, 62, 131, 381 elenco), ammontanti a complessivi euro 72.377,38;
- Duplicati (nn. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 89, 171, 200, 314, 369 elenco), ammontanti a complessivi euro 128.437,87;
- Crediti di competenza di altre PP.AA. (Amm.ne Prov.le di V.V.) (nn. 248, 272 elenco), ammontanti a complessivi euro 154.500,00;
- Inesistenza di obbligazioni del Comune (nn. 197, 261, 264, 330 elenco), ammontanti a complessivi euro 40.029,69.

Così come **un ridimensionamento del debito del Comune** è stato conseguito ricalcolando, riducendole, pretese risultate superiori rispetto a quanto effettivamente dovuto, non ammettendo così alla massa passiva somme per complessivi euro 330.902,43 (nn. 12, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 84, 87, 88, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111,114, 115, 116, 117, 118, 122, 124, 132, 133, 144, 145, 151, 153, 155, 157, 166, 172, 179, 184, 189, 201,215, 216, 221, 259, 270, 271, 278, 286, 298, 308, 317, 320, 339, 361 elenco).



La valutazione dei crediti vantati ha poi portato, sulla base delle istruttorie e della documentazione acquisite, ad escluderli dall'ammissione alla massa passiva perché inesigibili per complessivi euro 617,20 (nn. 69, 79 elenco), perché rientranti nella competenza della gestione ordinaria per complessivi euro 52.334,88 (nn.287, 319, 352 elenco), perché debiti del Comune fuori bilancio non riconoscibili per complessivi euro 4.266.881,48 (nn. 2, 3, 4, 192, 210, 211, 212, 247, 309, 311, 331 elenco), perché controversi per complessivi euro 7.806.807,82 (nn. 7, 9, 44, 77, 81, 86, 102, 119, 121, 134, 146, 149, 163, 164, 195, 208, 209, 214, 223, 227, 291, 236, 237, 241, 268, 269, 273, 274, 277, 279, 300, 301, 302, 316, 318, 321, 326, 327, 328, 334, 336, 344, 345, 349, 362, 380 elenco), per gravi carenze documentali e/o istruttorie per complessivi euro 1.350.660,80 (nn. 26, 29, 33, 34, 36, 37, 41, 56, 67, 68, 74, 76, 82, 90, 92, 112, 120, 130, 141, 148, 156, 158, 161, 162, 169, 173, 175, 180, 183, 186, 193, 217, 220, 225, 230, 231, 235, 238, 239, 240, 243, 244, 252, 253, 255, 258, 265, 275, 282, 283, 288, 289, 297, 303, 306, 313, 323, 324, 325, 329, 340, 341, 346, 360, 368 elenco. Sotto questa causale sono da ricomprendere sia le carenze documentali imputabili ai soggetti istanti che le carenze istruttorie del Comune).

Dunque non tutte le non ammissioni sono state disposte per carenze documentali.

Per avere un quadro completo sulla reale incidenza delle non ammissioni al passivo sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune occorre però integrare la rilevazione delle cifre suesposta con l'analisi di quali, tra di esse, siano le quote non ammesse di crediti più consistenti, ammessi al passivo per la parte restante: in tali casi dunque la non ammissione fa parte della più compiuta definizione delle complessive posizioni creditorie verso il Comune.

Infatti occorre precisare che la cifra di euro 18.774.243,29 comprende sia le somme relative a debiti del Comune totalmente non ammessi alla massa passiva, ammontanti complessivamente ad euro 12.574.059,75, che le **non ammissioni parziali di debiti**, ammontanti complessivamente ad euro 6.200.183,84.

In tale ultimo caso i debiti del Comune sono stati determinati nel loro esatto ammontare, con una parziale esclusione delle pretese creditorie, e sono stati oggetto di proposte transattive. In caso di accettazione delle proposte essi sono stati quasi sempre, per la parte di competenza della gestione straordinaria, **interamente estinti**, anche per la quota non ammessa al passivo, ricompresa negli euro 18.774.243,29, che dunque non rileva per il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune; in caso di non accettazione la Commissione Straordinaria di liquidazione ha provveduto agli **accantonamenti** ai sensi dell'art. 258 TUEL, sicché l'Ente dispone di tali fondi per fronteggiare, almeno in parte, i debiti stessi.

## AMMISSIONI PARZIALI

IMPORTI RICHIESTI	IMPORTI parzialmente AMMESSI	TOTALE DEI DEBITI esclusi	SOMME PROPOSTE IN TRANSAZIONE	IMPORTI ACCETTATI	IMPORTI NON ACCETTATI	IMPORTI PAGATI	ACCANTONAMENTI
16.323.863,09	10.123.679,25	6.200.183,84	5.160.178,67	4.661.536,82	498.641,85	4.661.536,82	530.465,20


Inoltre il Comune dispone anche, per alcune tipologie di non ammissioni (crediti controversi), degli **accantonamenti** riportati nella Sezione 2.12 del piano di estinzione dei debiti, per complessivi euro 586.590,95, per passività potenziali riferite a taluni dei giudizi pendenti.

In conclusione: i debiti esclusi dalla massa passiva non incideranno per l'intero importo di euro 18.774.243,29 sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto **il dato non può essere considerato nel suo valore assoluto, ma deve essere analizzato, e ciò ne determina un notevole ridimensionamento.**



Si precisa che i suddetti dati si riferiscono solo ai risultati alla data del piano di estinzione, in quanto solo essi sono stati oggetto di specifiche notizie, e che i dati finali del rendiconto non sono tali da inficiare nella sostanza le argomentazioni suesposte.

La Commissione Straordinaria di liquidazione

Il Presidente – dott.ssa Carla Caruso 

Il Commissario – dott. Andrea Casiglia 

Il Commissario – dott. Domenico Piccione 

